

Deliberazione 25 novembre 2008 – VIS 104/08

Irrogazione di sanzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società Servizi Valdisotto S.p.A. per violazione della disciplina in materia di dati di continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 novembre 2008

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 4/04, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 2 maggio 2007, n. 103/07;
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2008, VIS 32/08.

Fatto

1. Con deliberazione VIS 32/08 l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Servizi Valdisotto S.p.A. (di seguito: SV S.p.A. o la società), un'istruttoria formale per l'accertamento di alcune violazioni degli articoli 4, 7, 15 e 16 della deliberazione dell'Autorità n. 4/04, in materia di continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica e l'irrogazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Tali violazioni – inerenti ad obblighi di corretta registrazione, elaborazione e comunicazione di dati di continuità del servizio per l'anno 2006 – sono emerse dalle informazioni e dai documenti acquisiti nell'ambito di una verifica ispettiva effettuata presso la stessa società in data 2 e 3 ottobre 2007. In particolare, le risultanze ispettive hanno evidenziato che la società:

- (a) ha omesso la registrazione di n. 8 (otto) interruzioni nell'apposito registro, in violazione di quanto imposto dall'articolo 4 della deliberazione n. 4/04;
 - (b) ha attribuito le interruzioni del servizio dovute a "causa esterna" ad "altre cause" e viceversa, in violazione dell'articolo 7 della deliberazione n. 4/04;
 - (c) ha calcolato gli indicatori di qualità del servizio in difformità da quanto stabilito dall'articolo 15 della deliberazione n. 4/04;
 - (d) ha comunicato all'Autorità valori degli indicatori individuali di continuità del servizio (segnatamente, quelli di cui all'articolo 15, commi 6 e 7, della deliberazione n. 4/04) erroneamente elaborati, in violazione del primo periodo dell'articolo 16, comma 1, della deliberazione n. 4/04, nonché, in termini più generali, del dovere di veridicità che pervade *ex lege* l'adempimento degli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità;
 - (e) ha effettuato la comunicazione a favore di ciascun cliente MT (media tensione), prescritta dal secondo periodo dell'articolo 16, comma 1, della deliberazione n. 4/04, in data 27 settembre 2007 e, quindi, tardivamente rispetto al termine finale stabilito, che scadeva il 30 giugno 2007.
3. Nel corso del procedimento SV S.p.A., con nota 12 maggio 2008 (prot. Autorità 014107 – 14/05/2008), ha chiesto di essere sentita in audizione finale, riservandosi di presentare una memoria, che ha poi trasmesso con successiva nota 30 maggio 2008, corredata da documentazione (prot. Autorità 016020 – 03/06/2008).
 4. Con nota 25 luglio 2008 (prot. Autorità 22369) il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, confermando la contestazione delle predette violazioni.
 5. Nel corso dell'audizione finale, tenutasi il 28 ottobre 2008, SV S.p.A. ha ribadito oralmente quanto già esposto nella menzionata nota 30 maggio 2008.

Valutazione giuridica

6. Dagli elementi acquisiti agli atti emerge che SV S.p.A. si è resa responsabile delle violazioni sopra descritte, secondo quanto risulta:
 - a) dalle dichiarazioni rese dal personale della società durante l'ispezione, in risposta ai quesiti formulati dagli uffici dell'Autorità in una apposita *check list* (cfr., in particolare, i punti 3.1 e 4.2 della *check list*, nonché i punti 3.3 e 3.4 della Relazione di verifica ispettiva, predisposta il 2 novembre 2007 dalla Guardia di Finanza, Comando Nucleo Speciale Tutela Mercati – Gruppo *Antitrust*, Lavori Pubblici ed Energia);
 - b) dalle dichiarazioni rese dal personale della società, riportate nelle pagine 5 e 6 del verbale delle operazioni ispettive;
 - c) dalla citata nota 30 maggio 2008, con cui SV S.p.A. ha ammesso le infrazioni, limitandosi ad escludere che esse abbiano costituito la traduzione in concreto di un disegno premeditato e consapevole, e rappresentando le azioni concretamente adottate, già prima dell'avvio del presente procedimento, al fine di eliminarne o attenuarne le conseguenze;

- d) dalle dichiarazioni che la società ha reso nel corso dell'audizione finale del 28 ottobre 2008, nuovamente ammettendo le infrazioni e rappresentando il suo ravvedimento operoso.
7. Le singole violazioni, così come prospettate nel precedente punto 2, si prestano ad essere considerate unitariamente, in ragione dell'unicità dell'interesse pubblico tutelato dai precetti trasgrediti, che è quello di "assicurare una corretta ed omogenea registrazione delle interruzioni da parte delle imprese distributrici, per disporre di indicatori di continuità affidabili, comparabili e verificabili e per consentire una adeguata informazione dei clienti interessati dalle interruzioni" (articolo 2, comma 1, lettera a), della deliberazione n. 4/04). Nel corso del procedimento SV S.p.A. ha attribuito la violazione della deliberazione n. 4/04 ad una serie di errori materiali nell'attribuzione della cause di interruzione e nel loro numero.
8. L'ammissione della violazione costituisce conferma degli addebiti mossi contro l'impresa al momento dell'avvio del presente procedimento. D'altra parte, la commissione di meri errori materiali nell'attribuzione della cause di interruzione non costituisce ragione di esclusione della responsabilità, potendo al più rilevare, unitamente all'atteggiamento collaborativo dimostrato dalla società, sotto il profilo della quantificazione della sanzione.

Quantificazione della sanzione

9. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
10. Con riferimento al criterio della *gravità della violazione*, occorre osservare che SV S.p.A. non era ancora soggetta, nell'anno 2006, ad una serie di meccanismi regolatori (tra i quali incentivi, penalità, indennizzi automatici) che la deliberazione n. 4/04 prevede in tema di continuità del servizio. L'erronea definizione degli indicatori individuali di continuità da parte della società non ha prodotto alcuna alterazione dei livelli tendenziali che l'Autorità elabora basandosi sui dati comunicati da operatori già soggetti ai citati meccanismi regolatori di cui alla deliberazione n. 4/04. Pertanto, nel valutare la gravità della violazione occorre considerare, da un lato, che essa è stata posta in essere attraverso una pluralità di condotte illecite, dall'altro che risulta pregiudicato solo l'interesse ad "una corretta ed omogenea registrazione delle interruzioni da parte delle imprese distributrici, per disporre di indicatori di continuità affidabili, comparabili e verificabili e per consentire una adeguata informazione dei clienti interessati dalle interruzioni" (articolo 2, comma 1, lettera a), della deliberazione n. 4/04).
11. Per quel che riguarda il criterio dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, SV S.p.A., già con nota 29 ottobre 2007 (prot. Autorità 29199), anteriore all'avvio del presente procedimento, aveva trasmesso all'Autorità le tabelle recanti il ricalcolo degli indicatori di continuità relativi all'anno 2006, fornendo in seguito, a corredo della successiva

nota 30 maggio 2008, la pertinente documentazione “a supporto della ricostruzione di quanto avvenuto nel 2006”.

12. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, si rileva che nei confronti di SV S.p.A. non sono stati adottati precedenti provvedimenti sanzionatori. Inoltre, le stesse azioni migliorative rappresentate nella menzionata nota 30 maggio 2008, non essendo limitate allo stretto necessario per porre rimedio alle violazioni commesse, testimoniano un'inclinazione a non reiterare, in futuro, infrazioni in tema di continuità del servizio (il riferimento è alla prospettata creazione di un'apposita pagina del libro giornale dedicata esclusivamente alla registrazione delle manovre interessanti la rete di SV S.p.A., al fine di ovviare alle difficoltà che in precedenza originavano dall'inserimento dell'indicazione di quelle manovre nel libro giornale della società A2A, titolare di una quota significativa del capitale di SV S.p.A.).
13. Con riguardo, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, l'attività di distribuzione di energia elettrica di SV S.p.A. ha generato, nell'anno 2006, ricavi per 3.111.133,00 euro.
14. Gli elementi indicati nei precedenti punti da 10 a 13 rendono opportuno determinare la sanzione, per la violazione in esame, nella misura di 51.000,00 euro

DELIBERA

1. è accertata, nei termini descritti in motivazione, la violazione degli articoli 4, 7, 15 e 16 della deliberazione n. 4/04, da parte della società Servizi Valdisotto S.p.A.;
2. è irrogata nei confronti della società Servizi Valdisotto S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura di 51.000,00 (cinquantunomila/00) euro;
3. si ordina alla società Servizi Valdisotto S.p.A. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato A*), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. decorso il termine di cui al precedente punto 3. per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
5. si ordina alla società Servizi Valdisotto S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Servizi Valdisotto S.p.A., con sede legale in via Roma n. 170, frazione Cepina, 23030 Valdisotto (SO) e pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso.

25 novembre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis